

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2369

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LO PRESTI, HOLZMANN

Disposizioni concernenti le attività professionali
subacquee e iperbariche

Presentata il 7 aprile 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — A differenza degli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici.

In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistica e centri « *diving* », ovvero di immersione) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori del « mondo sommerso », inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria.

La necessità della presente proposta di legge si configura palese, peraltro, perché nelle scorse legislature sono stati presentati progetti di legge per regolare il settore della subacquea, che però non sono giunti fino all'approvazione da parte dell'Assemblea. Oltre a non prevedere alcun aggravio per la

finanza pubblica, la presente proposta di legge ha il merito di sanare le problematiche connesse al lavoro subacqueo industriale, che penalizzano non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore. Questa, infatti, se impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere meno valide, ma più attente alle disposizioni comunitarie. In pratica, non esistendo in Italia una categoria professionale, l'imprenditore italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a lavoratori stranieri dotati di brevetto « omologato » con costi, rispetto alla realtà economica italiana, superiori del 100 o del 200 per cento e con effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.

Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche professio-

nali che di professionale hanno ben poco; e questo nonostante, storicamente, l'Italia abbia prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la Marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea, che gli altri Stati membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.

La presente proposta di legge mira a regolamentare il settore della subacquea industriale, senza intervenire nella subacquea sportiva, ricreativa, amatoriale e dilettantistica, ambito destinato alle regioni che sono più interessate alla presentazione di leggi e regolamenti aderenti alle caratteristiche territoriali.

La subacquea industriale, invece, ha bisogno di una legislazione che includa tutto il territorio nazionale perché l'operatore subacqueo del settore si protende verso il più vasto ambito internazionale; ciò è desumibile dal fatto che la maggioranza degli operatori entra a livello locale (iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale istituito presso la competente capitaneria di porto) ma ben presto buona parte, passa a lavorare con i centri *diving* industriali in *off-shore*.

Bisogna tenere conto che il mondo del lavoro e la situazione territoriale, nel quale può operare la figura professionale del sommozzatore industriale, vanno oltre i limiti regionali e nazionali e quindi, al fine di sostenere la mobilità professionale delle persone, i percorsi formativi devono seguire il percorso indicato dalle regole della formazione nel settore industriale. Questi percorsi per essere validi, oltre che nel territorio italiano anche in quello internazionale, devono adottare *standard* definiti in coerenza con quelli internazionali previsti dall'*Health and Safety Executive* (HSE), dall'*Association on Diving Contractors* (ADC), dall'*International Diving Schools Association* (IDSA), dall'*International Marine Contractors Association* (IMCA) e da altri organismi similari, che possono garantire una maggiore spendibilità della

qualifica di sommozzatore italiano a livello internazionale. Nessun altro percorso formativo dovrebbe abilitare all'iscrizione nel registro dei sommozzatori.

Una certa facilità di accesso a quella che risulta essere la porta d'ingresso, cioè l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale (portuale e immediate adiacenze), peraltro legittimata dalla normativa in vigore, ha gravi implicazioni e penalizza tutto il settore.

L'unica figura professionale subacquea riconosciuta dalla normativa in vigore è quella dei sommozzatori iscritti nei registri delle capitanerie di porto, la cui attività ha una limitazione territoriale ben definita, mentre la gran parte delle operazioni subacquee si svolge al di là e al di fuori dell'ambito portuale, senza che sia prevista alcuna normativa che regoli e che tuteli la figura professionale degli operatori di questo settore.

Quanto mai opportuno e urgente è, quindi, un ordinamento del settore che parta dalla formazione, prevedendo la caratterizzazione e il controllo delle scuole e dei centri di formazione, l'allineamento alle normative comunitarie delle qualifiche e dei brevetti degli operatori subacquei nonché un controllo continuo e capillare delle figure professionali durante lo svolgimento delle attività subacquee.

Ecco i motivi per cui è necessario intervenire per colmare questo vuoto legislativo e per approvare finalmente una legislazione seria e competente per gli operatori del settore, sia per le aziende che vi operano, sia per chi materialmente effettua per lavoro immersioni in mare, sia per chi deve vigilare e proteggere gli operatori del settore.

La presente proposta di legge, di cui si auspica la più sollecita approvazione, si prefigge, pertanto, un adeguamento della legislazione italiana in materia, ancora ferma, nelle sue linee generali, alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica alle attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali nell'ambito:

a) delle acque marittime territoriali e interne;

b) delle acque marittime non territoriali, quando alle attività di cui all'alinea sono connessi interessi nazionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali;

c) delle acque non marittime.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;

b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri;

c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza.

ART. 2

*(Istituzione della categoria
dei sommozzatori).*

1. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo operativo agli ambiti elencati nell'articolo 1 della medesima legge, con le modalità indicate dalla stessa legge ed è ridenominata « categoria dei sommozzatori ».

2. Il sommozzatore è un operatore tecnico subacqueo che si differenzia dalla figura del palombaro, caratterizzata da un assetto pesante e da un collegamento con la superficie mediante manichetta dell'aria e braga nonché da interventi in stretta prossimità del fondo, per il suo assetto leggero e per la maggiore mobilità subacquea nelle tre dimensioni basata sull'impiego di autorespiratore autonomo o, in alternativa, di ombelicale con alimentazione respiratoria dalla superficie e con comunicazioni in fonìa con la stessa.

3. La scelta del tipo di equipaggiamento di cui al comma 2 e delle attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e dalle tipologie d'intervento nonché dalle condizioni ambientali, ferma restando la caratteristica essenziale di assetto leggero.

ART. 3.

*(Definizione della categoria
dei sommozzatori).*

1. Ai sensi della presente legge, sono definiti sommozzatori coloro che eseguono, in immersione e nell'assetto leggero di cui all'articolo 2, lavori consistenti nell'installare, controllare o riparare impianti; nel rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri materiali; nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare equipaggi; nello svolgere qualsiasi altra attività

riconducibile o affine alle mansioni indicate dal presente comma.

ART. 4.

(Attività dei sommozzatori).

1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.

2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio presso il cui registro sono iscritti ai sensi dell'articolo 5, anche al di fuori di esso.

3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime cure.

4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.

5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di miscela respiratoria necessaria per l'operazione

subacquea, anche della quantità minima di miscela di riserva necessaria per garantire un intervento di emergenza.

6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.

7. Qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, il mezzo di cui al comma 6 deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di detta camera.

8. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di cantiere, preparatorie delle immersioni, relative alla sicurezza sul lavoro.

9. Il supervisore o il capocantiere preposto alla sicurezza ai sensi del comma 8 autorizza le immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un operatore subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato al fine di intervenire in caso di emergenza.

10. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto alla sicurezza ai sensi del medesimo comma 8.

11. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai

regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.

12. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie; utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.

13. Nei casi in cui le operazioni in immersione prevedano attività concomitanti, simili o diverse tra loro, ma che si svolgono contemporaneamente nello stesso luogo o a distanza inferiore a 100 metri le une dalle altre, deve essere previsto un coordinamento di tali attività allo scopo di evitare interferenze e incidenti. Il coordinamento è obbligatorio anche nei casi in cui opera, nello stesso sito o nelle vicinanze, personale sommozzatore appartenente a organizzazioni, aziende e imprese diverse. Il responsabile del coordinamento è designato di comune accordo tra i soggetti operanti oppure è indicato dal committente dei lavori.

14. La figura del responsabile del coordinamento di cui al comma 13 deve essere prevista anche nei casi di concomitanza con attività di mezzi subacquei telecomandati.

15. In ogni caso, ancorché coordinate, le operazioni in immersione devono svolgersi prevedendo la collaborazione e la cooperazione tra gli operatori.

16. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.

17. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori, devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le segnalazioni previste ai sensi del comma 16, ferma restando la facoltà dall'autorità competente di stabilire una distanza superiore.

ART. 5.

(Registro dei sommozzatori).

1. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento.

2. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo, che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;

c) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito

al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli *standard* internazionali dell'*Health and Safety Executive (HSE)*, dell'*Association of Diving Contractors (ADC)*, dell'*International Diving Schools Association (IDSA)*, dell'*International Marine Contractors Association (IMCA)* ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale. Nessun altro percorso formativo può abilitare all'iscrizione nel registro dei sommozzatori.

3. La persistenza dei requisiti fisici di cui alla lettera *b)* del comma 2 è condizione per l'esercizio della professione di sommozzatore ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui alla lettera *b)* del comma 2 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;

b) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per territorio;

c) uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 6.

(Libretto di ricognizione).

1. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR) analogo al libretto previsto per i sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979. Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Cancellazione dal registro dei sommozzatori).

1. Alla cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 si procede:

- a) per morte;
- b) per permanente inabilità al servizio;
- c) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalla legislazione vigente in materia di previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
- d) a domanda;
- e) per la perdita di una dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

2. La permanente inabilità al servizio di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo è accertata dalla Commissione istituita ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.

ART. 8.

(Obblighi e sanzioni).

1. Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno richiesta. Il LDR deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha rilasciato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LDR su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LDR è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:

a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;

b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.

6. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del

comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto dal comma 7. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, visitato allo scopo dal compartimento marittimo competente.

7. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica ai fini di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 del presente articolo comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 7 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere

iscritti nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 9.

(Limiti batimetrici per operatività con uso di aria o di ossigeno puro o di miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione).

1. È consentito l'uso per la respirazione da parte dei sommozzatori:

a) di aria compressa, comunque erogata all'operatore, sino alla batimetria di -50 metri;

b) di ossigeno puro, comunque erogato all'operatore, fino alla batimetria di -12 metri e salvo i casi di applicazione di ossigenoterapia iperbarica.

2. Le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi e impianti atti ad erogare miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre il valore batimetrico di -50 metri e con l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle immersioni effettuate con l'impiego di mezzi tecnici che non prevedono l'iperbarizzazione ambientale e l'operatività umana al di fuori dello stesso mezzo tecnico.

ART. 10.

(Assicurazioni per infortunio e per responsabilità civile).

1. Coloro che svolgono le attività oggetto della presente legge devono essere in possesso di una polizza assicurativa per infortunio e per responsabilità civile.

2. Gli estremi aggiornati delle polizze devono risultare sul LDR del sommozzatore.

3. L'inosservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro e l'arresto da uno a tre anni.

ART. 11.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici).

1. I lavori subacquei e iperbarici svolti negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dalla capitaneria di porto competente per l'assegnazione di un numero progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale durante lo svolgimento dei lavori.

2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.

3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione ri-

lasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'amenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che si verifichino incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico.

ART. 12.

(Numero progressivo nazionale).

1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del numero progressivo nazionale (NPS), convalidante la regolarità dell'iscrizione al registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 e che permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di porto.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie).

1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979 ogni singola capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione

irregolare a giudizio della citata commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la regolarizzazione della sua posizione.

2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 della presente legge, che li autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti ai sensi del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979. Il passaggio è vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1979, può scegliere di conservare tale iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque portuali e nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida l'iscrizione, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,35



16PDL0024460